



# **Ipotesi CCNI Mobilità 2019-2022**

31/12/2018

Le novità introdotte nel testo  
dell'ipotesi di contratto

A cura di Antonietta Toraldo

# Durata triennale del contratto (art. 1)

- ▶ Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio **2019/20, 2020/21, 2021/22.**
- ▶ La mobilità si svolgerà comunque annualmente.

Gilda degli insegnanti

# Publicazione dei movimenti

- ▶ Da quest'anno i movimenti relativi ai vari ordini e gradi di scuola sono pubblicati contestualmente secondo le indicazioni contenute nell'Ordinanza Ministeriale di prossima emanazione.

Gilda degli Insegnanti

# Titolarità su scuola e sulla provincia (art. 3 comma 1 e art.6 comma 8)

- ▶ La titolarità di ambito e la conseguente chiamata diretta sono abolite.
- ▶ **Il CCNI reintroduce la titolarità di scuola per tutti i docenti.**
- ▶ Prima di eseguire la mobilità, i docenti con incarico triennale , ivi inclusi i docenti con incarico triennale in scadenza al 31 agosto 2019, acquisiscono la titolarità sulla scuola di incarico. I docenti titolari su ambito, privi di incarico su scuola, sono assegnati sulla provincia(esuberi provinciali).

# Docenti terzo anno Fit (art. 6 comma 9 e art.8 comma 2 lettera c)

- ▶ **Docenti nominati dalle graduatorie pubblicate entro il 31/08/2018**
- ▶ Tali docenti non partecipano alla mobilità per il 2019–2020 in quanto devono ancora concludere l'anno di formazione iniziale e tirocinio. Dopo la conclusione dell'anno con esito positivo acquisiscono la titolarità con decorrenza 1/9/2019 nella scuola di servizio attuale.
- ▶ **Docenti individuati dalle graduatorie pubblicate entro il 31/12/2018**
- ▶ Tali docenti non possono partecipare alla mobilità 2019–20. Al termine della mobilità gli uffici accantonano loro un posto sulla provincia. La titolarità sia giuridica che economica decorre dal 1° settembre 2019.

# REINTRODUZIONE FASI (art. 6)

- ▶ La mobilità 2019–2022 opera in **tre fasi** per ciascun ordine e grado di scuola.
- ▶ I fase : Trasferimenti all'interno del comune;
- ▶ II fase : Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
- ▶ III fase : Mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale provinciale ed interprovinciale.

# Vincolo triennale (art.2 comma 2)

- ▶ Il docente che ottiene la titolarità su scuola a seguito di domanda volontaria di trasferimento o passaggio, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non può presentare domanda di mobilità per il triennio successivo.
- ▶ Anche nel caso di mobilità ottenuta su scuola nel corso dei movimenti della I fase attraverso la preferenza sintetica del distretto sub comunale, il docente non può presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni.
- ▶ Il vincolo triennale opera all'interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.
- ▶ Il vincolo triennale non si applica nei seguenti casi:
  - ▶ docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 13 nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza.
  - ▶ docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

# Preferenze esprimibili (art. 6)

- ◉ Il **codice di ambito** è stato **soppresso** e non c'è più il limite di 5 scuole.
- ◉ Ciascun docente può esprimere con un'unica domanda fino a **quindici preferenze** indicando le scuole, ovvero un codice sintetico (**comune o distretto**) sia per la mobilità provinciale che per quella interprovinciale; in tale ultimo caso è possibile esprimere anche codici sintetici di **una o più province**.
- ◉ In pratica è possibile esprimere nelle stessa domanda anche 15 preferenze per 15 province diverse.



# Aliquote mobilità interprovinciale e professionale (art. 8 comma 6)

- ▶ I posti residuati al termine della mobilità provinciale (I e II fase) vengono suddivisi nel modo seguente:

**2019-20**

- ▶ 50% immissioni in ruolo
- ▶ 40% mobilità interprovinciale
- ▶ 10% mobilità professionale

**2020-21**

- ▶ 50% immissioni in ruolo
- ▶ 30% mobilità interprovinciale
- ▶ 20% mobilità professionale

**2021-22**

- ▶ 50% immissioni in ruolo
- ▶ 25% mobilità interprovinciale
- ▶ 25% mobilità professionale

L'eventuale posto dispari è assegnato ad anni alterni: 2019/20 alla mobilità; 2020/21 alle immissioni in ruolo; 2021/22 alla mobilità.

# Docenti soprannumerari (artt. 20 e 21)

- ▶ Per tali docenti **non si applica il vincolo triennale.**
- ▶ Essi partecipano ai movimenti a domanda con il loro punteggio senza alcuna precedenza.
- ▶ Se non soddisfatti nel movimento a domanda vengono trasferiti d'ufficio in una scuola del comune di titolarità.
- ▶ Se non soddisfatti nel comune di titolarità per carenza di posti, il trasferimento avviene in una **scuola della provincia** secondo l'ordine di viciniorietà tra comuni **partendo dal comune di titolarità.**
- ▶ In mancanza di posti restano in **soprannumero sulla provincia.**

# Docenti in esubero provinciale (art. 2 comma 3)

- ▶ I docenti titolari in una provincia, ma privi di titolarità di scuola, **partecipano alla mobilità a domanda volontaria.**
- ▶ In caso di esito negativo della domanda volontaria vengono **trasferiti d'ufficio** su una scuola della provincia, prima delle operazioni di III fase, **a partire dalla prima preferenza espressa** secondo la tabella di viciniorità tra comuni.

# Docenti in esubero nazionale (art. 2 comma 4)

- ▶ I docenti in esubero nazionale partecipano alla mobilità a domanda volontaria tra province diverse (III fase).
- ▶ Nel caso di non soddisfacimento della domanda volontaria **vengono trasferiti d'ufficio** su una provincia del territorio nazionale a **partire dalla prima preferenza espressa** secondo la tabella di prossimità tra province pubblicata sul sito del MIUR.
- ▶ Nel caso di mancata presentazione della domanda, il docente viene trasferito d'ufficio (a punti zero) partendo dalla provincia di immissione in ruolo.

# Precedenze (art. 13)

- ▶ Restano invariate le precedenze.
- ▶ Con la reintroduzione dei codici comune e distretto chi si avvale della precedenza di cui all'art. 33 commi 5 e 7 della legge 104 ne può beneficiare a condizione che abbia espresso come **prima preferenza il comune o distretto sub comunale** (in caso di comuni con più distretti) ove risulti domiciliato il disabile che assiste.
- ▶ Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi.

# Mobilità Licei Musicali (art. 5)

- ▶ Il nuovo accordo prevede una disciplina **transitoria** che garantisce la **continuità didattica** nelle discipline di indirizzo dei licei musicali.
- ▶ I trasferimenti e i passaggi di ruolo o di cattedra vengono disposti, limitatamente all'a.s. 2019-20, sul **50% dei posti disponibili**, il restante 50% è destinato alle immissioni in ruolo. Il posto dispari va alla mobilità.
- ▶ Le domande vanno presentate **in formato cartaceo**.
- ▶ Gli uffici scolastici compilano una graduatoria con gli aventi titolo, **graduati secondo il servizio specifico prestato nei licei musicali**. Fermo restando il diritto di graduatoria, se tra gli aventi titolo risultano docenti nei confronti dei quali può essere disposta la conferma nel liceo di attuale servizio, essi vengono confermati con priorità.
- ▶ Successivamente vengono effettuati i trasferimenti.
- ▶ Sulle eventuali sedi residue sono effettuati gli ulteriori passaggi degli aventi titolo presenti in graduatoria fino alla concorrenza del 50% dei posti accantonati per la mobilità professionale.

# Tabella di valutazione (allegato 2)

Non è stata apportata alcuna variazione alle tabelle di valutazione. Sono confermate, pertanto, le tabelle relative alla mobilità dell'anno precedente.

Gilda degli insegnanti

# Assegnazione ai plessi per le istituzioni scolastiche con codice unico (art. 3 comma 5)

- ▶ Per l'assegnazione del personale ai plessi ubicati in comune diverso da quello della sede di organico è prevista la **contrattazione d'istituto**. Tale assegnazione deve essere stabilita salvaguardando la **continuità didattica** e il criterio di **maggior punteggio nella graduatoria d'istituto**, tenuto conto anche delle precedenze di cui all'art. 13.
- ▶ La contrattazione deve concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell'anno scolastico di riferimento.